Contatto di appalto per il Conferimento di incarico di co-conduzione per l'evento denominato NEXT GENERATION FEST
CIG: BD32582F45
Codice Commessa: PROG/163
CUP: D19I25000050003
*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il signore Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente" o "FST"**);

E

DOOM ENTERTAINMENT SRL, con sede legale a Milano, in via Lamarmora n.26, codice fiscale e partita IVA n. 11242080965, in persona del suo legale rappresentante, la signora Annamaria Berrinzaghi, nata a Genova il 7 novembre 1963, codice fiscale BBRNMR63S47D969T, domiciliata per la carica presso la sede legale (di seguito denominata anche soltanto "**Agenzia**");

di qui in poi ci si riferisce all'Agenzia individualmente come "Parte" o unitamente come "Parti"

PREMESSO CHE

a) La Committente intende organizzare l'evento denominato NEXT GENERATION FEST presso il Teatro del maggio, il giorno 10 ottobre 2026, il più grande evento gratuito in Italia rivolto alle GenZ e Gen Alfa dove si alterneranno speech e interventi ispirazionali di speaker del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche di artisti, divulgatori, imprenditori e content creator–(in seguito "Evento") e ha individuato nell'Agenzia, specializzata in Influencer Marketing e avente la piena e libera disponibilità di tutti i diritti relativi alla personalità, all'Immagine (inteso come nome d'arte, pseudonimo, nome patronimico), all'identità personale del Talent denominato Samara Tramontana, in arte Samara Tramontana (in seguito "Talent") ed è titolare esclusivo dello sfruttamento economico di tutte le proprie realizzazioni e dei contenuti prodotti (in seguito "Opere"). L'Agenzia dispone di idoneo mandato con rappresentanza per negoziare e concludere il presente contratto (in seguito "Contratto"), assumendo gli obblighi e concedendo i diritti ivi previsti anche per conto dello stesso Talent;
b) La Committente intende avvalersi della collaborazione del Talent per il servizio dettagliato nel Contratto all'Art.3;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli allegati e le comunicazioni inoltrate dalla Committente all'Agenzia contenenti le modalità di esecuzione della Promozione formano parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente Contratto.

Art. 2 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente incarico ha ad oggetto l'ingaggio per l'Evento del Talent Samara Tramontana.
2. La presenza del Talent all'Evento avrà luogo con le modalità di seguito specificate:

- Co-conduzione dell'evento e interazione con i vari personaggi che si susseguiranno nel corso della manifestazione
- Il talent sarà libero di effettuare o meno eventuale comunicazione/repost dai suoi canali nativi.
- Qualsiasi comunicazione fatta dalla Committente che preveda uso immagine del talent dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'Agenzia.

3. Resta inteso che la modalità di partecipazione all'Evento potrà subire modifiche nelle modalità di esecuzione, nel contenuto, nell'ambito digital di utilizzo, comunicate in forma scritta dalla Committente all'Agenzia e alle quali quest'ultimo dovrà attenersi, previo accordo tra le parti.
4. L'Agenzia si obbliga a fornire tutti i servizi di assistenza, consulenza, nonché mezzi finalizzati al conseguimento dei migliori risultati della campagna pubblicitaria costituente la Promozione.
5. La Prestazione oggetto dell'incarico di cui al presente Contratto dovrà essere svolta in data 10 ottobre con il seguente Timing:
    - Presenza il 9/10 al Teatro del Maggio per le prove della conduzione dell'evento e settaggio, con orario da definire in accordo con la Committente;
    - Performance conduzione 11/10: dalle 15.00 alle 22.00
6. E' espressamente convenuto che gli orari sopra indicati sono da considerarsi indicativi, eventuali modifiche verranno comunicate all'Agenzia ove si rendano necessarie in base all'esecuzione e programmazione dell'Evento.

Art. 4 - Obblighi del Talent - Manleva

1. L'Agenzia si impegna e obbliga per sé e in nome e per conto del Talent a fornire tutti i servizi oggetto dell'incarico con una ragionevole cura e abilità commerciale, ad un livello di qualità alto secondo i parametri di settore e a tal fine dichiara, assumendosi ogni relativo obbligo, che possiede l'abilità, il training e l'esperienza necessarie a consentirgli di svolgere tutte le Attività per la realizzazione della Promozione oggetto dell'Incarico in modo eccellente e professionale, con carattere creativo, esercitando la diligenza comunemente praticata dagli appartenenti al settore.
2. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé ed in nome e per conto del Talent, a consentire alla Committente l'utilizzo dell'immagine del Talent per la comunicazione e promozione (online e offline) dell'Evento e per la realizzazione della diretta streaming dell'Evento la cui esecuzione sarà comunicata dalla Committente, con diritto in capo a quest'ultima di pubblicarla sui propri canali per la durata indeterminata; l'Agenzia fornisce disponibilità, ma non obbligo, per sé ed in nome e per conto del Talent, alla pubblicazione anche sui canali ufficiali del Talent e/o riconducibili al medesimo per un tempo indeterminato, fatte salvo per instagram stories che potranno essere cancellate.
3. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Talent, per qualunque contenuto relativo alla Promozione e/o all'Evento, a taggare solamente i canali social media e l'handle, preventivamente comunicati e precisamente Facebook: @GiovanisiRegioneToscana - Twitter: @giovanisi - Instagram: @giovanisi.it/ - TikTok: @giovanisi_regionetoscana - Linkedin @Giovanisì-RegioneToscana e/o altri che verranno comunicati dalla Committente. Il Talent si obbliga, inoltre, a non taggare e/o menzionare nessun altro account e/o didascalia riconducibile a terzi (persone fisiche o giuridiche).
4. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Talent, a non includere, come parte di qualunque elemento del Contenuto o Post, alcun riferimento a qualunque altro marchio/logo o marchio/logo registrato diverso da quello autorizzato dalla Committente.
5. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Talent, a non effettuare: (i) alcuna affermazione non comprovata circa parti terze o i suoi prodotti o servizi in nessun elemento del Contenuto relativo alla Promozione; (ii) non sviluppare e/o postare e/o svolgere Attività digital o social con Contenuto/i che siano in alcun modo illegali, osceni o dannosi, contrari e in violazione al buon costume e all'ordine pubblico, ai canoni legali, etici e sociali del Paese in cui esso opera (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, affermazioni che comportino minacce, incitamento all'odio, discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, fede politica, religione o credo, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale) e/o che possano essere, anche

potenzialmente, lesivi della reputazione, buona fede o interesse e/o possano generare, anche potenzialmente e indirettamente, un danno di immagine della Committente e/o dei suoi partner, impiegati o affiliati e/o del Marchio/Brand.

6. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Talent, nella creazione dei Contenuti e nello svolgimento dell'Attività Digital e Social, nonché durante la Promozione o la partecipazione all'Evento, a rispettare la normativa in merito all'advertising, all'antitrust e alla protezione dei consumatori che dichiara di conoscere nella sua interezza e a tal fine accetta e garantisce: (i) di conoscere le indicazioni dettate dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (in sigla "IAP") contenute nell'ultima versione aggiornata e in vigore del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (tra le quali in particolare l'art. 7 relativo all'obbligo di trasparenza affinché la comunicazione commerciale "sia sempre riconoscibile come tale"); (ii) di conoscere le norme contenute nel Codice del Consumo in materia di comunicazione commerciale e, in particolare, di comunicazione commerciale idonea a ledere i diritti dei consumatori; (iii) di conoscere le linee guida dell'AGCM in materia di Influencer marketing; (iv) si impegna ed obbliga ad attenersi, in modo rigoroso e tassativo, al contenuto delle prescrizioni contenute nelle norme richiamate ai punti (i), (ii), (iii).
7. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Talent, ad (i) assoggettarsi alle decisioni degli organi IAP (Giurì e Comitato di Controllo) di cui riconosce il valore obbligatorio e (ii) a rispettare in maniera rigorosa tutte le eventuali linee guida e/o regole e/o norme emanate dallo stesso IAP e/o dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e/o da qualsivoglia altra autorità competente (fra tutti il legislatore italiano) nell'ambito di comunicazioni e/o documenti ufficiali e/o decisioni.
8. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, dichiara e garantisce che ove i Contenuti della Promozione contengano musiche, immagini, video e/o altre opere oggetto di tutela della L. 633 del 22.04.1941 e succ. mod., di avere assolto tutti i diritti ai legittimi proprietari, cessionari o loro aventi causa ed a tal fine manleva e tiene indenne la Committente.
9. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Talent, il rispetto delle indicazioni del DEC nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.
10. Il Contratto e le obbligazioni e/o diritti ivi previsti, essendo fondato sull'*intuitus personae* dell'Agenzia, non potrà essere ceduto ed il Talent dovrà eseguire le obbligazioni oggetto del presente Contratto personalmente non essendo delegabili a terzi.

Art. 5 - Diritti spettanti alla Committente

1. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, con la sottoscrizione del presente Contratto, cede a favore della Committente, per tutta la durata di protezione legale prevista dalla L.D.A. n. 633 del 22.04.1941, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, in modo esclusivo e incondizionato, senza limiti di spazio, in tutto il mondo ed in tutte le forme e lingue, dei contenuti realizzati durante l'Evento e/o finalizzati alla Promozione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: video, immagini, opere e/o tutti i lavori di natura simile prodotti, sviluppati o creati dal Talent per la Promozione) e tutti i diritti di proprietà intellettuale ad essi collegati compresi, tratti distintivi di immagine e design, mask work, diritti d'autore e di brevetto, NFTs (Non Fungible Token), previa comunicazione di ogni utilizzo e approvazione dello stesso.
2. Tale cessione si riferisce, in particolare, ai diritti di filmare, riprendere, registrare, riprodurre, tradurre, trasferire, diffondere e Pubblicare i contenuti e l'immagine, voce, nome, dati biografici, video, testi, slogan etc., nonché il diritto di utilizzare e pubblicare il nome e le sembianze del Talent e ciò anche ai fini promozionali dell'Evento, dei contenuti realizzati e della Promozione, in qualsiasi contesto, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto al corrispettivo concordato e definito nel presente Contratto, previa comunicazione di ogni utilizzo e approvazione dello stesso, e appurato che non vi può essere alcuno sfruttamento commerciale.
3. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, prende atto e accetta che l'Evento sarà trasmesso in diretta streaming, la cui registrazione integrale rimarrà su tutti i mezzi/canali Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, con possibilità di utilizzo di estratti video e foto dell'intervento del Talent

all'Evento con conseguente diritto in capo alla Committente di riprodurle o di moltiplicarle attraverso la stampa e attraverso ogni altro procedimento di riproduzione presente o futuro del suono e dell'immagine (copiatura a mano, incisione, fonografia, videografia, supporti multimediali, elettronici, digitali, magnetici, analogici, ecc.), di trascriverle trasformando eventualmente i testi, di eseguirle, rappresentarle e recitarle in pubblico, di diffonderle con qualsiasi mezzo di diffusione a distanza attualmente conosciuto o in futuro inventabile (quali telefonia, radio, televisione, internet, new technologies e altri strumenti analoghi), e tramite qualsiasi software o modalità digitale e/o su qualsiasi supporto oggi conosciuto o in futuro inventabile fra cui DVD, CD-Rom, CD-TV, CD-I, CD musicali, CD Enanched, banche dati, vinili, enciclopedie multimediali fissate su supporto interattivo ed in edizioni di qualsiasi tipo, anche multimediali, di tradurre, in tutto o in parte, in una lingua diversa da quelle originarie e/o in un dialetto, di elaborarle e di trasformarle, di adattarle, di modificarle, di pubblicarle in raccolta, di utilizzarle solo nella parte sonora e/o nel testo letterario e/o congiuntamente, in prodotti web e/o cinematografici e/o televisivi (tramite qualsiasi altro supporto oggi conosciuto o in futuro inventabile) e/o auditivi (sketches radiofonici, messaggi declamati in luoghi pubblici, ecc.) e/o visivi (cartelloni, dépliant, ecc.), appurato che non vi può essere alcuno sfruttamento commerciale delle immagini realizzate.

4. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, riconosce espressamente il diritto di ri-postare i contenuti ed i diritti ceduti con il presente Contratto.
5. Tutti i diritti di cui alla presente possono essere liberamente licenziati o sub-licenziati dalla Committente a terzi, a titolo gratuito o oneroso, così come in godimento.
6. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, fermo quanto sopra, prende atto che la Committente o terzi, sia direttamente ingaggiati che in proprio, effettueranno una campagna promozionale e pubblicitaria dell'Evento attraverso i canali di comunicazione ritenuti più idonei alla promozione, attuali e di futura invenzione, utilizzando l'immagine e il nome del Talent, previa approvazione, principalmente per le seguenti attività concordate:
   - *inserimento foto e job title su landing page e programma dell'evento (online e offline, qualora stampato per la fruizione in loco)*
   - *comunicazione organica e promozionale sui canali social dell'evento con grafica dedicata e tag alla pagina del Talent*
   - *inserimento foto in eventuale affissionistica offline che riporti volti e presenze di alcuni relatori/ospiti dell'evento*
   - *inserimento/menzione all'interno di note stampa e comunicati*
   - *possibilità di svolgere interviste*
   - *realizzazione di foto e video durante l'evento.*

Art. 6 - Corrispettivo – Fatturazione – Pagamento

1. La Committente, a totale corrispettivo di quanto previsto all'Art.3, ivi compreso la cessione dei diritti di sfruttamento economico ex Art. 5, a condizione che l'incarico venga adempiuto in modo soddisfacente, oltre che nel rispetto delle condizioni contenute nel presente Contratto da parte dell'Agenzia, si impegna a corrispondere al Talent una somma totale e omnicomprensiva pari a **€ 3.278,70 (euro tremiladuecentosettantotto/70) oltre IVA.**
2. Le Parti concordano che la Committente provvederà alle spese di trasporto e alloggio del Talent, tramite l'Agenzia di riferimento.
3. Nel corrispettivo sopra indicato deve ritenersi soddisfatta ogni pretesa del Talent e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
4. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una "copia di cortesia" delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** alle seguenti caselle di posta elettronica:

sietepresente@giovanisi.it e amministrazione@fst.

5. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
6. La fattura dovrà essere intestata a:
   Fondazione Sistema Toscana
   Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
   P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
7. La fatturazione sarà unica al termine del servizio, previa validazione dell'operato e del corrispettivo da parte del RUP o suo delegato.
8. La fattura dovrà prevedere la seguente dicitura:
   Conferimento di incarico di conduzione dell'evento denominato NEXT GENERATION FEST
   CIG: BD32582F45
   CUP: D19I25000050003
   Codice commessa: PROG/163
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito del ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali
10. L'Agenzia provvederà al versamento a favore del Talent del relativo corrispettivo con quest'ultimo convenuto e alle contribuzioni previdenziali e assistenziali, INPS ex ENPALS, consegnandole alla Committente dietro semplice richiesta. L'Agenzia provvederà, altresì, all'apertura della agibilità del Talent per l'Evento inoltrandola alla Committente entro e non oltre 24 ore antecedenti all'Evento stesso.

Art. 7 - Durata del Contratto, opzioni e valore del contratto

1. L'esecuzione del presente appalto prenderà avvio al momento della sottoscrizione del presente documento e terminerà con la conclusione dell'Evento, il giorno 10/10/2026
2. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'Agenzia l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Agenzia non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 3.934,44 oltre IVA.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 - Risoluzione Contratto - Penali

1. La Committente può risolvere il presente Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata al domicilio eletto qualora l'Agenzia e/o il Talent:
   - Sia inadempiente agli obblighi assunti e previsti dal presente Contratto a suo carico;
   - Cause di morte, inabilità permanente del Talent che impediscano oggettivamente l'esecuzione e/o la prosecuzione della propria prestazione oggetto del Contratto;
   - Mancato rispetto delle regole in materia di trasparenza pubblicitaria e delle disposizioni previste dallo IAP;
   - Violazione degli obblighi previsti *ex* Art. 4.
2. La Committente è esonerata da ogni responsabilità e/o obbligo nei confronti dell'Agenzia e/o del Talent nel caso di annullamento dell'Evento. In tale ipotesi l'Agenzia non avrà diritto ad alcun corrispettivo.

3. Nei casi previsti ai precedenti punti, resta peraltro confermata la cessione definitiva dei diritti prevista nel Contratto per i contenuti realizzati ed i diritti acquisiti dalla Committente.

Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L'Agenzia, per sé ed in nome e per conto del Talent, è a conoscenza del fatto che la Committente ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii..
3. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, si impegna ed obbliga a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico della Committente nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Agenzia, per sé e in nome e per conto del Talent, manleva fin d'ora la Committente per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico della Committente e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dell'Agenzia e/o del Talent o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata, l'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Agenzia in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: **BD32582F45)** dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Agenzia che:
   a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
   b) l'Agenzia può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Disposizioni generali – Transitorie - Finali

1. Il presente Contratto, unitamente ai suoi Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, costituisce l'intera manifestazione di volontà tra le Parti in relazione all'oggetto di che trattasi; esso annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi ed intese scritte o verbali tra esse intervenuti per l'oggetto.
2. Tutte le eventuali modifiche al Contratto dovranno essere concordate dalle Parti per iscritto.
3. L'invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole del presente Contratto che non siano essenziali per la sua esistenza e/o esecuzione, non comporterà la risoluzione del Contratto stesso, ma solo l'eliminazione della clausola o delle clausole ritenute invalide e/o inefficaci. In questo caso, le Parti potranno concordare per iscritto clausole sostitutive di quelle invalide o inefficaci, che, secondo diritto

e buona fede, rispondano alle esigenze ed allo spirito del Contratto, al fine di salvaguardarne la generale economia.

4. La mancanza da parte di una delle Parti di richiedere l'esecuzione delle clausole, condizioni, termini o previsioni qui contenute non verrà né potrà essere considerata come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.
5. I titoli degli articoli contenuti nel presente contratto sono intesi al solo fine di facilitarne la lettura e non formano parte integrante del presente Contratto.
6. Per quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.
7. Le spese di registrazione del Contratto, ove risultassero necessarie, rimangono a carico dalla Parte che intenda valersene.
8. I patti e gli impegni destinati a protrarsi anche dopo la cessazione del Contratto conserveranno piena validità ed efficacia fra le Parti.

Art. 14 - Comunicazioni e Notifiche

1. Qualsiasi comunicazione, notifica anche di atti giudiziari richiesta o consentita dalle disposizioni del Contratto, anche ai fini della cessazione o della risoluzione, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita a ricevimento della stessa, sempre che la stessa sia indirizzata al domicilio e/o agli indirizzi PEC indicati in epigrafe e ove la ciascuna Parte dichiara di eleggere domicilio. Ogni variazione di domicilio e/o delle mail dovrà essere comunicata rimanendo, in caso contrario, valide ed efficaci le comunicazioni inoltrate all'indirizzo in epigrafe indicato.

Art. 15 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

*****

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato negoziato in ogni sua parte. Si esclude, pertanto, l'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **DOOM ENTERTAINMENT SRL**
La Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore, Francesco Palumbo